

siano lesive della dignità e del decoro della professione: in verità, nel caso di specie, *non è in discussione il “diritto” al libero esercizio di una “pubblicità promozionale” dell’attività professionale, bensì esclusivamente la modalità secondo la quale detta pubblicità sia realizzabile nel doveroso rispetto di precisi e specifici limiti deontologici disciplinarmente rilevanti.*

Il principio che resta fermo, allora, è quello già ben enucleato dalla Cassazione (sezioni unite, sentenza n. 23287 del 18 novembre 2010): Il precetto della norma generale è: “non commettere fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionale”. Da tale precetto generale, il Consiglio dell’Ordine è giunto alla tipizzazione di un precetto per il caso specifico, sia pure - come ogni precetto - ancora in astratto: “non effettuare alcuna forma di pubblicità con slogan evocativi e suggestivi, *privi di contenuto informativo professionale, e quindi lesivi del decoro e della dignità professionale*”.

“Diversa questione dal diritto a poter fare pubblicità informativa della propria attività professionale è quella che *le modalità ed il contenuto di tale pubblicità non possono ledere la dignità e il decoro professionale, in quanto i fatti lesivi di tali valori integrano l’illecito disciplinare*”.

Fin qui la teoria (anche se confortata da dottrina e giurisprudenza): la pratica è purtroppo ancora cosa diversa.

## CUI PRODEST?

Quale valore e quali ricadute di un tale patrimonio giurisprudenziale sulle azioni disciplinari degli Ordini? Premessa la circostanza che

il procedimento disciplinare non è attività giudiziaria ma amministrativa, a proposito del ruolo della giurisprudenza nel sistema delle fonti, va osservato che il movimento della codificazione, con tutto il corredo di idee che si porta appresso, definisce il ruolo del giudice come quello di operatore di una macchina progettata da altri, dal legislatore. La giurisprudenza, in questo contesto, non è

formalmente fonte del diritto; le sentenze non hanno formalmente efficacia al di là dei casi che decidono.

La realtà è però diversa: nessuno oggi contesterebbe seriamente il ruolo del diritto giurisprudenziale, anche se il giudice trincerava la propria attività creativa dietro lo schermo della interpretazione e della concretizzazione della volontà del legislatore. ●

## IVA E LEGGI SANITARIE

# La cessione del farmaco è una prestazione veterinaria

**L**a cessione del farmaco, così come prevista dal comma 3 dell’articolo 84 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è da inquadrarsi esclusivamente come prestazione accessoria a quella strettamente professionale.

Il carattere accessorio è definito dall’art. 12 del DPR. 633/1972 (principio di accessorietà) “una prestazione di servizio o una cessione di beni quando è accessoria ad un’altra cessione o ad un’altra prestazione sostanzialmente concorre alla formazione della stessa base imponibile; quella accessoria, che è meno importante perde la propria autonomia e viene assorbita nell’operazione principale e quindi non solo rientra nello stesso imponibile, ma attrae la stessa aliquota”. In estrema sintesi una prestazione si definisce accessoria quando non può essere resa se non come conseguenza della prestazione medica stretta e non può essere resa in autonomia. La professione medico veterinaria ha un

solo e unico codice di attività 75.00.00 (Servizi veterinari) per cui tutte le prestazioni rientrano in tale codice e prevedono la stessa aliquota Iva. Se, come sostenuto da alcuni, si esponesse in fattura il farmaco ceduto con un’aliquota diversa da quella delle prestazioni medico veterinarie, attualmente 22%, si effettuerebbe una vera e propria attività commerciale di vendita del farmaco, attività riservata alle farmacie e ora alle parafarmacie (Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193 art. 70). A ulteriore supporto della accessorietà della cessione del farmaco da parte dei medici veterinari va ricordato che nel modello VK 22 dell’Agenzia delle Entrate - Studi di settore - quadro D - elementi specifici dell’attività - vi è un rigo che prevede di indicare come elemento di attività le “Spese derivanti dalla dispensazione del farmaco ai sensi del Decreto Legislativo 193/2006”. (*Parere reso su quesito posto al Gruppo di Lavoro Farmaco e adottato come posizione ufficiale della Fnovi*) ●